



COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organizzazione e funzioni del Servizio di Polizia locale
- Art. 3. Funzioni degli appartenenti al Servizio
- Art. 4. Ordinamento strutturale del Servizio

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 5. Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
- Art. 6. Rapporto gerarchico
- Art. 7. Responsabilità del Servizio di Polizia locale
- Art. 8. Coordinamento dell'attività
- Art. 9. Competenze degli operatori di Polizia locale
- Art. 10. Attribuzioni e doveri del Comandante
- Art. 11. Attribuzioni e doveri del Vice Comandante
- Art. 12. Attribuzioni e competenze dei Sottufficiali
- Art. 13. Attribuzioni e competenze degli Agenti istruttori
- Art. 14. Attribuzioni e compiti degli Agenti
- Art. 15. Interscambio continuo di notizie
- Art. 16. Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio
- Art. 17. Protezione Civile ed Emergenze

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 18. Modalità di accesso al Servizio
- Art. 19. Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

TITOLO IV
UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 20. Uniforme e gradi di servizio
- Art. 21. Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Art. 22. Mezzi ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 23. Finalità generali dei servizi
- Art. 24. Tipologia dei servizi
- Art. 25. Servizi esterni
- Art. 26. Servizi di pronto intervento
- Art. 27. Servizi interni
- Art. 28. Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 29. Ordine di servizio
- Art. 30. Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 31. Mobilitazione dei servizi
- Art. 32. Reperibilità
- Art. 33. Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
- Art. 34. Servizi esterni di supporto e formazione
- Art. 35. Servizi distaccati e comandi
- Art. 36. Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 37. Servizi a pagamento
- Art. 38. Organizzazione dell'orario di lavoro

TITOLO VI
NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 39. Spirito di corpo e disciplina in servizio
- Art. 40. Orario e posto di servizio
- Art. 41. Ferie - Riposi - permessi

TITOLO VII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 42. Norme disciplinari
- Art. 43. Casi di assenza dal servizio
- Art. 44. Accertamenti sanitari
- Art. 45. Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Servizio
- Art. 46. Trattamento economico

TITOLO VIII
NORME FINALI

- Art. 47. Ricorrenze e celebrazioni del Servizio
- Art. 48. Associazionismo
- Art. 49. Inottemperanza alla disciplina regolamentare
- Art. 50. Rinvio al Regolamento generale per il personale ed a disposizioni generali

ALLEGATO A)
CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

ALLEGATO B)
REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)
"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche e dalla legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche.

Art. 2

Organizzazione e funzioni del Servizio di Polizia locale

Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Servizio di Polizia locale del Comune di San Martino Siccomario .

L'attività del Servizio di Polizia locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:

Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;

Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;

Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;

Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire in concorso con le Forze di Polizia dello Stato la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Al Servizio di Polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche e dell'art. 9 della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro 65/86 e successive modifiche e dalla legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia locale è costituito dalle seguenti Divisioni:

- Ufficio Comando;
- Gestione Illeciti e Contenzioso;
- Ufficio di Polizia Giudiziaria;
- Ufficio Infortunistica;
- Servizi generali e Controllo del territorio.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7

Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre la propria azione all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla continuità operativa.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale assume lo status giuridico e la qualifica di Comandante della Polizia Locale.

Art. 8

Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, Protezione Civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, nonché delle Guardie Zoofile Volontarie individuate da apposito provvedimento prefettizio, anche a seguito di apposite convenzioni sottoscritte, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche.

Art. 9

Competenze degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli Comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e successive modifiche e al D.Lgs 112/98 e successive modifiche;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10

Attribuzioni e doveri del Comandante della Polizia Locale

Al Comandante della Polizia Locale competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche, e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

Organizzare il servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;

Predisporre l'assetto organizzativo del Servizio e, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;

Assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;

Elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;

Emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;

Dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;

Curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

Rappresentare, in forma diretta o delegata, il Servizio di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

Adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;

Relazionare personalmente al Sindaco o al Segretario Comunale/Direttore Generale ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

Autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché programmare le giornate di ferie;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante può delegare al Vice Comandante, se individuato e nominato, ovvero ad altro personale di Polizia Locale parte delle funzioni di cui sopra.

Per la gestione ordinaria degli obiettivi di P.E.G. e delle risorse economiche di bilancio assegnate, in caso di assenza temporanea, il Comandante può nominare un sostituto Responsabile del Servizio anche esterno agli appartenenti alla Polizia Locale. Il sostituto Responsabile del Servizio non potrà comunque e in alcun modo coordinare il Servizio di Polizia Locale sia per quanto attiene l'attività esterna tipica di vigilanza sul territorio, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa di tutti gli atti di polizia.

Tale coordinamento, ai sensi del succitato art. 10 della L.R. n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche, può essere affidato esclusivamente a persona che assume lo status di appartenente alla polizia locale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In caso di assenza temporanea, per tutte le funzioni vicarie tipiche di Polizia Locale, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante.

Art. 11

Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

Il Vice Comandante dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Servizio, conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

- sovrintendere l'organizzazione dell'attività e dei Servizi che gli sono stati affidati. A tal fine coordina gli uffici e tutto il personale in servizio necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
- vigilare costantemente sulla disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
 - assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - controllare e trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
 - svolgere funzioni vicarie di direzione del Servizio in caso di assenza o impedimento del Comandante;
 - svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

In caso di assenza del Vice Comandante, l'Istruttore di Polizia Locale di turno o, in assenza, altro personale di Polizia Locale più alto in grado o anzianità, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.

Art. 12

Attribuzioni e competenze dei Sottufficiali

Il Sottufficiale è previsto come figura intermedia di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando.

Rientrano tra i compiti del Sottufficiale:

- coadiuvare il Comandante o comunque il proprio diretto superiore nella gestione operativa del personale;
- curare l'ottimale esecuzione delle direttive impartite dal proprio superiore da parte del personale assegnato al proprio ufficio;
- il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di P.L. del nucleo operativo di competenza, nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico-operativo;
- fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;
- svolgimento di funzioni vicarie di Comandante e/o Vice Comandante, quando questi siano assenti o non possano sovrintendere l'attività per qualsiasi motivo;
- espletare ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente.

Art. 13

Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori e degli Agenti di Polizia Locale

L'Agente Istruttore non riveste una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita. La nomina di Agente istruttore costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di servizio;
- b) particolari compiti di responsabilità assegnati;
- c) qualità della prestazione svolta.

Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive inerenti gli stati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso.

Art. 14

Attribuzioni e compiti degli Agenti

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Gli Agenti del Servizio di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere le eventuali relazioni di servizio nelle quali andranno indicate l'attività svolta, i disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale:
 - depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio, redigendo relativa annotazione di servizio se necessario;
 - disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - vigilare sull'osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;

- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale.

Art. 15

Interscambio continuo di notizie

E' fatto obbligo agli appartenenti alla Polizia Locale di adottare tutte le forme possibili di interscambio continuo di notizie utili al fine di mantenere in perfetta efficienza tutta l'organizzazione del Servizio.

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di relazioni continue con i propri colleghi, con i diretti superiori, nonché con l'Amministrazione Comunale o con le altre Forze dell'ordine, secondo quanto indicato al comma precedente, oltre alle normali forme scritte anche mediante l'utilizzo di ogni possibile dotazione tecnologica in possesso, ivi compresa telefonia fissa, telefonia mobile, apparati radio, posta elettronica, ecc.

Tali collegamenti ed interscambi di notizie dovranno essere mantenuti costanti specialmente per rendere uniforme ed efficiente l'attività di Polizia Locale sia tra il personale durante la turnazione quotidiana di servizio, nonché qualora necessario anche durante i periodi di assenza temporanea del personale al fine di non generare disservizi o inadempienze in merito ai compiti di istituto assegnati.

Art. 16

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Servizio

Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
2. Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
3. Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche e dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro nazionale;
4. Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro nazionale e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma e successive modifiche;
5. Agente di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e dell'art. 13 della legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche;
6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. referente leale e diligente della Pubblica Amministrazione locale cui appartiene.

Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale. Inoltre, al personale di Polizia locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al regolamento regionale n. 2 del 13 luglio 2004 e successive modifiche.

Art. 17

Protezione Civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante della Polizia Locale, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con le risorse attribuite con il Piano Esecutivo di Gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in dotazione alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18

Modalità di accesso al Servizio

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

L'accesso al Servizio è subordinato ai requisiti fisici necessari, nonché a quelli inerenti l'età, l'altezza, se ed in quanto specificati nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.

L'accesso ai ruoli di comando è subordinato ai requisiti di esperienza professionale di direzione e coordinamento maturati internamente o esternamente in ambiti simili per importanza.

L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Servizio di Polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria, ovvero da parte del medico responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro nominato da parte dell'Amministrazione stessa.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

Art. 19

Aggiornamento e formazione del personale di Polizia Locale

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39, legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa che regola l'accesso agli impieghi comunali, è possibile stabilire nel bando di concorso limiti di età in relazione ai diversi profili professionali da ricoprire.

Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica sicurezza o Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi.

Il corso è completato da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio di Polizia Locale di appartenenza.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 20

Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del regolamento regionale n. 3 del 13 luglio 2004 e successive modifiche.

Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella Delibera della Giunta Regionale n. 7/21216 del 24 marzo 2005.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/Vice Comandante.

L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 21

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e gli eventuali strumenti di autotutela, nei limiti delle risorse stanziato nel P.E.G. e periodiche determinazioni del Responsabile del Servizio.

Appositi spazi, da reperire all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Qualora in dotazione, gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche.

Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile.

Art. 22

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale n. 4 del 13 luglio 2004 e successive modifiche.

Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 23

Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24
Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3, a seconda delle attrezzature in dotazione, sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto/automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 25
Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio di telefonia mobile o con ricetrasmittente, qualora in dotazione, al Comando.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve sempre comunicare ai colleghi in servizio il veicolo eventualmente utilizzato, la radio/telefono cellulare e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Il personale di Polizia Locale è tenuto ad espletare tutti i servizi assegnati che rivestono particolare importanza politico-strategica anche mediante lo sviluppo di progetti ad hoc.

Art. 26
Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 27
Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia e amministrativa in genere.

Ai servizi interni burocratici è addetto in via prioritaria personale amministrativo messo a disposizione dall'Amministrazione. Se ciò non risulta possibile potrà essere destinato a tale scopo anche personale appartenente alla Polizia Locale.

Il personale del Servizio assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante - Vice Comandante.

Art. 28
Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 29 **Ordine di servizio**

Il Comandante dispone gli ordini di servizio, di norma mensilmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo mensile e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante/Vice Comandante o da personale appositamente delegato.

Art. 30 **Obbligo di permanenza in servizio**

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo, se previsto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 31 **Mobilizzazione dei servizi**

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 32 **Reperibilità**

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal c.c.n.l. vigente e dalla normativa vigente.

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di quaranta minuti.

Art. 33

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 34

Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra i Sindaci delle Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Servizio, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1/60° comma della Legge 662/96 e successive modifiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.

Art. 35

Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del Servizio presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente.

Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della legge 65/86 e successive modifiche.

Art. 36

Servizi effettuati per conto di privati

Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e conformemente alla normativa vigente in materia, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Per tali servizi la Giunta Comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.

Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Servizio.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese.

Art. 37

Servizi a pagamento

La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

Art. 38

Organizzazione dell'orario di lavoro

Alle attività operative istituzionali non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro, introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche.

Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39

Spirito di Corpo e disciplina in servizio

Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia della Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa valgono le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice penale e dal Codice di procedura Penale, per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza di cui all'art. 30.

È vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualunque oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

Art. 40

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio di P.L. devono presentarsi in uniforme e, se previsto, muniti dell'arma di ordinanza, all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante – Vice Comandante o dal personale di P.L. più alto in grado in servizio.

L'uscita dal Comando deve avvenire entro quindici minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni, salvo particolari autorizzazioni, è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando e solo in casi di necessità non programmabili può essere autorizzato dal Comandante – Vice Comandante o dal personale di P.L. più alto in grado in servizio.

In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 41

Ferie - Riposi - Permessi

In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali: nazionali e decentrati.

La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. La richiesta di ferie, riposo o permesso deve avvenire di norma almeno cinque giorni prima del giorno programmato, fatto salvo diversa disposizione di servizio. Le richieste

presentate oltre tale termine devono contenere la motivazione del ritardo e devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o suo delegato. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua, eventuali periodi di feste patronali o sagre locali, nonché durante i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione di Comando.

Durante i periodi di ferie programmati l'attività ordinaria del Servizio dovrà comunque essere garantita, fatti salvi i casi di forza maggiore e i limiti previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 42 *Norme disciplinari*

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia locale è regolata dalla normativa prevista dal regolamento generale per il personale del Comune di San Martino Siccomario nonché dal codice disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 43 *Casi di assenza dal servizio*

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso all'Ufficio Comando del Servizio di P.L..

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 44 *Accertamenti sanitari*

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dell'A.S.L.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio, fermo restando la possibilità di sospendere la specifica indennità di P.S.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Municipale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

La Giunta Municipale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla tipologia delle malattie professionali.

Art. 45 *Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo*

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Fatti salvi i riconoscimenti stabiliti dalla Regione Lombardia di cui all'art. 7 della D.G.R. 2395/2000, l'Amministrazione Comunale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente può attribuire specifici riconoscimenti ed encomi nelle forme che più riterrà opportune. Tali riconoscimenti saranno inseriti nel fascicolo personale delle persone interessate e saranno debitamente considerati al fine della valutazione e della carriera da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 46
Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria. Al personale comandato in servizio di O.P. compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza e successive modifiche.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 47
Ricorrenze e celebrazioni del Servizio

La ricorrenza della celebrazione dell'istituzione del Servizio viene celebrata negli anniversari più significativi con una cerimonia civile e religiosa.

La ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale viene celebrata annualmente.

L'Amministrazione Comunale può stabilire e concedere, per esigenze organizzative, l'adesione a cerimonie presso altri Enti più rappresentativi per numero di addetti, per storie e tradizione. In alternativa è possibile prevedere manifestazioni congiunte con Comuni limitrofi al fine di commemorare in maniera più prestigiosa tutta l'attività svolta dalle varie Polizie Locali.

Art. 48
Associazionismo

È data facoltà agli appartenenti al Servizio di Polizia locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 49
Inottemperanza alla disciplina regolamentare

Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal codice deontologico allegato, nonché dall'allegato Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante o il Vice Comandante possono disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Comando. In tal caso la violazione potrà influire negativamente sulla valutazione dei risultati.

Art. 50
**Rinvio al Regolamento generale per il personale
ed a disposizioni generali**

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Servizio la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di San Martino Siccomario.

Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A) e il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" (Allegato B), che costituiscono parte integrante dello stesso. La normativa definita nel presente Regolamento in quanto disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dall'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale.

Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente o all'Agente istruttore.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 3 - Tessera e distintivi di servizio

Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modificazioni.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4 - Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5 - Celebrazioni

Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Servizio è obbligatoria.

L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Art. 6 - Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Servizio, deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 7 - Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Servizio in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

Saluto da fermo a capo coperto

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

Saluto da fermo a capo scoperto

Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

REGOLAMENTO SPECIALE
(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n. 145)

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, qualora stabilito dall'Amministrazione Comunale, sono dotati dell'arma di ordinanza. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto potrà essere dotato di sciabole d'ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 4 del 14 aprile 2003 e successive modifiche, gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray OC. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale.

Art. 5

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni. Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Corpo.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purchè muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassette o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.

Nei locali destinati alla Polizia locale dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.